



Comune di Padova

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 5 aprile 2004

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2005 con deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 4 luglio 2006

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2007 con deliberazione di Giunta Comunale n. 569 del 25/09/2007

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2008 con deliberazione di Giunta Comunale n. 660 del 7/10/2008

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2009 con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 21/07/2009

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2011 con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 28/06/2011

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12/03/2013

INDICE

| | |
|--|-----------|
| CAPO I° PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| ART. 1 - OGGETTO..... | 3 |
| ART. 2 - DESTINATARI..... | 3 |
| ART. 3 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI..... | 3 |
| ART. 4 - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA..... | 3 |
| ART. 5 - REQUISITI, CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI..... | 4 |
| E LORO QUANTIFICAZIONE..... | 4 |
| • Condizioni accesso..... | 4 |
| • Nucleo familiare: definizione..... | 4 |
| • Definizione della situazione reddituale..... | 4 |
| • Quantificazione del contributo..... | 5 |
| • Coinvolgimento della rete parentale..... | 5 |
| CAPO II° INTERVENTI ECONOMICI..... | 5 |
| ART. 6 - INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE..... | 5 |
| ART. 7 - MINIMO VITALE CONTINUATIVO - DESCRIZIONE..... | 5 |
| ART. 8 - MINIMO VITALE CONTINUATIVO - DISCIPLINA..... | 6 |
| ART. 9 - MINIMO VITALE DI INSERIMENTO - DESCRIZIONE..... | 6 |
| ART. 10 - MINIMO VITALE DI INSERIMENTO - DISCIPLINA..... | 7 |
| ART. 11 - INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO..... | 7 |
| ART. 12 - BUDGET..... | 8 |
| CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI..... | 9 |
| ART. 13 - PRESTITO SOCIALE..... | 9 |
| Requisiti..... | 9 |
| Condizioni..... | 9 |
| ART. 14 - INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE..... | 9 |
| ART. 15 - INTERVENTI PER FACILITARE LA RICERCA DI ALLOGGI..... | 10 |
| CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI..... | 10 |
| ART. 16 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA..... | 10 |
| ART. 17 - AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE..... | 10 |
| ART. 18 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE..... | 10 |
| ART. 19 - RIVALUTAZIONE IMPORTI..... | 12 |
| ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE..... | 12 |
| QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO..... | 13 |
| CALCOLO DEL CONTRIBUTO EROGABILE..... | 13 |
| CALCOLO DEL FABBISOGNO ECONOMICO DEL NUCLEO..... | 14 |
| CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO..... | 14 |

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento – in seguito definito Regolamento - disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari degli interventi economici di cui al Regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Padova che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo tenendo conto per quanto possibile delle disposizioni del Regolamento.

Art. 3 - Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

I destinatari di cui all'art.1 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

2. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 5 - Requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e loro quantificazione

Requisiti e soglie di accesso come definiti di seguito costituiscono il parametro di riferimento per **tutti gli interventi** economici previsti nel Regolamento.

• Condizioni accesso

1. Requisiti di cui all'art. 2 ;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. collaborazione alla "presa in carico" del servizio sociale e al "piano individualizzato di assistenza" definito con esso;
4. redditi inferiori ai parametri di seguito definiti;
5. altri requisiti specificamente previsti per l'assegnazione di "Minimo vitale di inserimento", "Interventi economici finalizzati" e "Prestito sociale" nei successivi relativi articoli.

• Nucleo familiare: definizione

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere assunto quale nucleo quello così definito:

- nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
- stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.

• Definizione della situazione reddituale

Ai sensi del D.Lgs. N. 109/98 e del D.Lgs. N 130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

Il contributo **massimo** erogabile avrà come riferimento il livello ISE (indicatore situazione

economica) del nucleo familiare. Per il [2004] [2009] il livello ISE è individuato in € 6.500,00^{1 2 3 4 5}annui.

Nel caso il nucleo sia composto da persona sola d'età superiore a 65 anni il contributo comunque erogabile viene incrementato del 10%; nel caso che il nucleo sia composto da due anziani con oltre 65 anni il contributo comunale erogabile viene incrementato del 5%.

- **Quantificazione del contributo**

La quantificazione del contributo viene definita in conformità alla tabella allegata.

- **Coinvolgimento della rete parentale**

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

I contributi di “minimo vitale continuativo”, “minimo vitale di inserimento”, “interventi economici finalizzati” si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

Capo II° INTERVENTI ECONOMICI

Art. 6 - Interventi economici di assistenza sociale

Gli interventi economici erogati dal Comune di Padova sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 e si articolano in:

- a) Minimo vitale continuativo;
- b) Minimo vitale di inserimento;
- c) Intervento economico finalizzato.

Art. 7 - Minimo vitale continuativo - descrizione

E' un intervento economico, rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell'intervento famiglie in cui tutti i componenti risultino:

1. Titolari di reddito inferiore ai parametri previsti dal Regolamento quale “minimo vitale” (vedasi art.5).
2. Non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal Regolamento quale “minimo vitale” (vedasi art. 5) causa:

¹ Importo adeguato per l'anno 2005 con deliberazione G.C. n. 416/2006.

² Importo adeguato per l'anno 2007 con deliberazione G.C. n. 569/2007.

³ Importo adeguato per l'anno 2008 con deliberazione G.C. n. 660/2008.

⁴ Importo adeguato per l'anno 2009 con deliberazione G.C. n. 500/2009.

⁵ Importo adeguato per l'anno 2013 con deliberazione G.C. n. 105/2013.

- a) età di norma pari o superiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini;
- b) invalidità superiore al 75% o stato di salute psicofisico invalidante, idoneamente documentati;

Art. 8 - Minimo vitale continuativo - disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui agli artt.2 e 7;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. situazione reddituale entro i parametri definiti all'art. 5 .

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e verrà corrisposto mensilmente. Può essere riproposto previa verifica del piano individualizzato di assistenza (art. 4).

L'erogazione del minimo vitale continuativo è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 9 (minimo vitale di inserimento) e, qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, con quanto previsto all'art. 13 (Prestito sociale).

Art. 9 - Minimo vitale di inserimento - descrizione

E' l'intervento economico previsto per le persone sole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 4), ove il "piano individualizzato di assistenza" sarà orientato, fra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il Servizio Sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento.

Si considerano di norma non in grado di sostenere un'attività lavorativa componenti il nucleo, abituali percettori di reddito che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

1. perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto;
2. presenza di patologie psicofisiche che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
3. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 4 mesi successivi al parto.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione

del “piano individualizzato di assistenza” saranno concordati con le persone coinvolte. Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha facoltà di redigerne un testo che verrà sottoscritto dagli interessati. Essi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi.

Art. 10 - Minimo vitale di inserimento - disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti agli artt.2 e 9;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. situazione reddituale entro i parametri di accesso;
4. il singolo o i membri della famiglia potenziali percettori di reddito siano iscritti alle apposite liste del Centro provinciale per l'impiego.

La durata massima del minimo vitale di inserimento è di mesi 4.

L'intervento può essere riproposto una sola volta nel corso di un anno solare e solo qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal “piano individualizzato di assistenza”. I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del medico di famiglia.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

1. rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento;
2. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
3. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
4. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del “piano individualizzato di assistenza” in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

L'erogazione del minimo vitale di inserimento è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 7 (minimo vitale continuativo) e, qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, con quanto previsto all'art.13 (Prestito sociale).

Art. 11 - Intervento economico finalizzato

L'Intervento Economico Finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

L'Intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti all'art. 2 ;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. situazione reddituale entro i parametri definiti all'art. 5.

L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare la somma annua

massima di € 600; in via straordinaria l'importo annuale potrà raggiungere il valore massimo di €1.500⁶ ⁷ da erogarsi in una o più soluzioni. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

1. bollette luce, acqua, gas di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
2. spese per trasloco;
3. arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti;
4. spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
5. spese per acquisto farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
6. tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
7. spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista;
8. spese per tariffa igiene ambientale (ex tassa asporto rifiuti);
9. spese per funerali; è fatta salva l'operatività del competente Ufficio cimiteriale relativamente al c.d. funerale gratuito;
10. pronta accoglienza convenzionata. La permanenza potrà avere durata massima di 20 giorni.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

Art. 12 - Budget

A ciascun ufficio afferente al Settore Servizi Sociali, autorizzato a erogare prestazioni in denaro, è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del bilancio di previsione del Settore Servizi Sociali e delle esigenze espresse dall'ambito territoriale di competenza. I Funzionari Responsabili di CST, l'Ufficio di Coordinamento CCSSTT, così come i Funzionari Responsabili di altri Servizi sono tenuti, ciascuno per la parte di competenza, al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto mensile dell'andamento della spesa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse assegnate.

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio del Settore Servizi Sociali viene inoltre definito

⁶ importo adeguato con deliberazione di G.C. n. 569 del 25/09/2007

⁷ importo adeguato con deliberazione di G.C. n. 500 del 21/07/2009

un fondo assegnabile ai CCSSTT per fronteggiare esigenze eccezionali, non preventivabili, nell'ambito del Regolamento.

CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 13 - Prestito sociale

L'Amministrazione comunale in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, concede prestiti a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Può essere concesso alle famiglie ove i redditi siano inferiori ai parametri indicati all'art. 5 ed in via eccezionale e per documentati motivi, anche a famiglie con livello ISEE superiore fino al 30%.

Requisiti

1. Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente da almeno un anno;
2. Avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. Essere assegnatari di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali;
4. Non avere richieste di prestiti in corso presso altri Enti;
5. Non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi;

Condizioni

- importo massimo erogabile comunque entro il credito vantato dal richiedente;
- totale restituzione del prestito. La somma pari all'importo anticipato verrà versata al Comune di Padova direttamente dall'ente erogatore, previa autorizzazione ad agire in tal senso da parte del beneficiario;
- stipula di apposito contratto.

Il prestito viene corrisposto in rate mensili.

I prestiti verranno concessi dal Dirigente del Settore Servizi Sociali fino ad esaurimento dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura dell'Assistente sociale e del Funzionario di riferimento.

Art. 14 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti e il privato sociale. Inoltre il Comune attiva inserimenti occupazionali e tirocini presso Associazioni, Cooperative, ecc

convenzionati, con l'erogazione di un contributo in relazione all'attività svolta.

• **Condizioni di accesso:**

1. Requisiti all'art. 2 ;
2. Avvio del percorso di cui all'art. 4, i “progetti personalizzati” terranno conto delle attitudini, capacità e condizioni fisiche dell'interessato;
3. Situazione reddituale entro i parametri definiti all'art. 5.

Art. 15 - Interventi per facilitare la ricerca di alloggi

I servizi sociali e l'Ufficio Casa del Comune collaborano in modo strutturato per definire ogni intesa per il superamento delle situazioni relative alla emergenza abitativa e alla assegnazione di alloggi ai soggetti in carico ai servizi.

CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla “presa in carico” (art. 4), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione , come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dall'Ufficio di Settore individuato dal Dirigente.

Art. 17 - Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

Nell'ambito di quanto descritto all'art. 4, il cittadino presenterà domanda tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Padova. Il servizio sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande.

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'Assistente Sociale, ai sensi delle disposizioni che precedono e dopo attento esame delle risorse disponibili, tenendo conto delle buone prassi in essere nel Settore.

L'istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione prevista per ogni prestazione. Ove previste le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione del servizio sociale competente in relazione alla tipologia di intervento. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Padova (es: SERT e CSM) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il servizio sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta dall'Assistente sociale competente al caso e dal Funzionario del CST o di riferimento.

L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Il Funzionario CST o di riferimento cura la trasmissione della decisione agli interessati e ai vari uffici.

Il servizio sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

- di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

L'Ufficio di coordinamento dei CCSSTT cura la gestione e l'aggiornamento di una banca dati interna relativa alla messa in rete dei servizi per la programmazione della attività e l'erogazione delle prestazioni.

L'Ufficio di coordinamento:

1. incentiva ogni collaborazione tra gli uffici del Settore competenti ad erogare prestazioni e fra altri uffici della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'aggiornamento e alla messa in rete delle banche dati;
2. cura l'aggiornamento della modulistica di riferimento che deve essere uniforme nei diversi uffici del Settore;
3. attiva le procedure di concerto con altri uffici del Settore per dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15;

4. tiene il monitoraggio delle erogazioni effettuate;
5. effettua controlli con riguardo all'istruttoria e agli importi delle erogazioni economiche per verificare l'omogeneità e l'imparzialità delle procedure;
6. elabora indicatori e raccoglie dati relativi ai bisogni sociali emergenti e alle erogazioni effettuate da mettere a disposizione per orientare la programmazione dei servizi ed ottemperare alle richieste informative che pervengono da altri Enti (es: Regione Veneto..).

Il Dirigente del Settore provvede alla piena applicazione del Regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

Art. 19 - Rivalutazione importi

Gli importi fissati agli artt. 5, 11 e 13 vengono riconsiderati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, almeno una volta all'anno, tenuto anche conto del necessario periodo di sperimentazione.

Art. 20 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO.

ALLEGATO ART. 5.

La soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere ai contributi del presente regolamento viene individuata, per il 2004, pari a €5.360,00 annui pari a €446,67 mensili (pensione minima INPS ripartita per 12 mesi).

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sottodescritto:

- definire il **fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE** (Indicatore della Situazione Economica) che si ottiene dalla soglia ISEE (€5.360,00) moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- calcolare l'**importo massimo erogabile** ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il **valore ISE certificato dal soggetto richiedente**;
- **sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese di assistenza documentate.**

Il risultato delle operazioni è l'**importo effettivamente erogabile**.

Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12).

Schema di riferimento per il calcolo

| LIVELLO di ISEE per l'Accesso €5.360,00 | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----------------------------|---|--|---|---|---|
| Determinazione del contributo: | | | | | | | | |
| Calcolo del Fabbisogno economico del nucleo | | | | Calcolo del contributo erogabile | | | | |
| Componenti il nucleo | Parametro nucleo | Minimo Vitale annuo in € | Minimo Vitale mensile in € | ISE certificazione dell'utente | Importo MASSIMO erogabile | Altre entrate del nucleo | Spese per assistenza documentate | Importo effettivamente erogabile |
| 1 | 1 | 5.360,00 | 446,67 | Si riporta il valore della certificazione ISE dell'Utente | Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato | Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti | Elencare gli importi effettivamente spesi per assistenza ai componenti nucleo | Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza |
| 2 | 1,57 | 8.415,20 | 701,27 | | | | | |
| 3 | 2,04 | 10.934,40 | 911,20 | | | | | |
| 4 | 2,46 | 13.185,60 | 1.098,80 | | | | | |
| 5 | 2,85 | 15.276,00 | 1.273,00 | | | | | |
| ev.altro parametro | | | | | | | | |
| Parametro ISEE nucleo: | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • per ogni ulteriore componente + 0,35 • per presenza Handicap o invalidità 66% + 0,5 per situazione • assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2 • entrambe i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2 | | | | | | | | |
| Integrazione contributo erogabile: | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • in caso di anziano solo con più di 65 anni aumento del 10% del contributo effettivamente erogabile • in caso di due anziani soli con più di 65 anni aumento del 5% del contributo effettivamente erogabile | | | | | | | | |

N.B.: GLI IMPORTI INDICATI IN ALLEGATO ART. 5 SONO RIVALUTATI ANNUALMENTE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 12/03/2013, ESECUTIVA, GLI IMPORTI SONO STATI COSI' DETERMINATI CON DECORRENZA 01/04/2013

| LIVELLO DI ISEE per l'accesso €6.500,00 | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|
| Determinazione del contributo: | | | | | | | | |
| Calcolo del fabbisogno economico del nucleo | | | | Calcolo del contributo economico | | | | |
| Componenti nucleo | Parametro nucleo | Minimo Vitale massimo annuo in € | Minimo Vitale mensile massimo in € | ISE certificazione dell'utente | Importo MASSIMO erogabile | Altre entrate del nucleo | Spese per assistenza documentate | Importo effettivamente erogabile |
| 1 | 1 | 6.500,00 | 542,00 | Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente | Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato | Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti | Elencare gli importi effettivamente spesi per assistenza ai componenti del nucleo | Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza |
| 2 | 1,57 | 10.205,00 | 850,42 | | | | | |
| 3 | 2,04 | 13.260,00 | 1.105,00 | | | | | |
| 4 | 2,46 | 15.990,00 | 1.332,50 | | | | | |
| 5 | 2,85 | 18.525,00 | 1.543,75 | | | | | |
| Ev. altro parametro | | | | | | | | |
| Parametro ISEE nucleo: <ul style="list-style-type: none"> • per ogni ulteriore componente + 0,35 • per presenza handicap o invalidità 66% + 0,5 per situazione • assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2 • entrambi i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2 | | | | | | | | |
| Integrazione contributo erogabile: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di anziano solo con più di 65 anni aumento del 10% del contributo effettivamente erogabile • in caso di due anziani soli con più di 65 anni aumento del 5% del contributo effettivamente erogabile | | | | | | | | |

NB: sono state arrotondate per eccesso le frazioni superiori a 0,5. Si precisa che, entro i limiti massimi riportati in tabella, compete alla valutazione del Servizio Sociale la quantificazione dell'importo ritenuto congruo in rapporto alle contingenti esigenze del richiedente.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| CAPO I° PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| ART. 1 - OGGETTO..... | 3 |
| ART. 2 - DESTINATARI..... | 3 |
| ART. 3 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI..... | 3 |
| ART. 4 - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA..... | 3 |
| ART. 5 - REQUISITI, CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI..... | 4 |
| E LORO QUANTIFICAZIONE..... | 4 |
| • Condizioni accesso..... | 4 |
| • Nucleo familiare: definizione..... | 4 |
| • Definizione della situazione reddituale..... | 4 |
| • Quantificazione del contributo..... | 5 |
| • Coinvolgimento della rete parentale..... | 5 |
| CAPO II° INTERVENTI ECONOMICI..... | 5 |
| ART. 6 - INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE..... | 5 |
| ART. 7 - MINIMO VITALE CONTINUATIVO - DESCRIZIONE..... | 5 |
| ART. 8 - MINIMO VITALE CONTINUATIVO - DISCIPLINA..... | 6 |
| ART. 9 - MINIMO VITALE DI INSERIMENTO - DESCRIZIONE..... | 6 |
| ART. 10 - MINIMO VITALE DI INSERIMENTO - DISCIPLINA..... | 7 |
| ART. 11 - INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO..... | 7 |
| ART. 12 - BUDGET..... | 8 |
| CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI..... | 9 |
| ART. 13 - PRESTITO SOCIALE..... | 9 |
| Requisiti..... | 9 |
| Condizioni..... | 9 |
| ART. 14 - INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE..... | 9 |
| ART. 15 - INTERVENTI PER FACILITARE LA RICERCA DI ALLOGGI..... | 10 |
| CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI..... | 10 |
| ART. 16 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA..... | 10 |
| ART. 17 - AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE..... | 10 |
| ART. 18 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE..... | 10 |
| ART. 19 - RIVALUTAZIONE IMPORTI..... | 12 |
| ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE..... | 12 |
| QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO..... | 13 |
| CALCOLO DEL CONTRIBUTO EROGABILE..... | 13 |
| CALCOLO DEL FABBISOGNO ECONOMICO DEL NUCLEO..... | 14 |
| CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO..... | 14 |

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento – in seguito definito Regolamento - disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari degli interventi economici di cui al Regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Padova che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo tenendo conto per quanto possibile delle disposizioni del Regolamento.

Art. 3 - Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

I destinatari di cui all'art.1 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

2. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 5 - Requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e loro quantificazione

Requisiti e soglie di accesso come definiti di seguito costituiscono il parametro di riferimento per **tutti gli interventi** economici previsti nel Regolamento.

• Condizioni accesso

1. Requisiti di cui all'art. 2 ;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. collaborazione alla "presa in carico" del servizio sociale e al "piano individualizzato di assistenza" definito con esso;
4. redditi inferiori ai parametri di seguito definiti;
5. altri requisiti specificamente previsti per l'assegnazione di "Minimo vitale di inserimento", "Interventi economici finalizzati" e "Prestito sociale" nei successivi relativi articoli.

• Nucleo familiare: definizione

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere assunto quale nucleo quello così definito:

- nucleo familiare composto da una o più persone legate da vincoli di parentela o di affinità;
- stabile convivenza di una coppia e loro ascendenti o discendenti.

• Definizione della situazione reddituale

Ai sensi del D.Lgs. N. 109/98 e del D.Lgs. N 130/2000 il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

Il contributo **massimo** erogabile avrà come riferimento il livello ISE (indicatore situazione

economica) del nucleo familiare. Per il [2004] [2009] il livello ISE è individuato in € 6.500,00^{1 2 3 4 5}annui.

Nel caso il nucleo sia composto da persona sola d'età superiore a 65 anni il contributo comunque erogabile viene incrementato del 10%; nel caso che il nucleo sia composto da due anziani con oltre 65 anni il contributo comunale erogabile viene incrementato del 5%.

- **Quantificazione del contributo**

La quantificazione del contributo viene definita in conformità alla tabella allegata.

- **Coinvolgimento della rete parentale**

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

I contributi di “minimo vitale continuativo”, “minimo vitale di inserimento”, “interventi economici finalizzati” si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

Capo II° INTERVENTI ECONOMICI

Art. 6 - Interventi economici di assistenza sociale

Gli interventi economici erogati dal Comune di Padova sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 e si articolano in:

- a) Minimo vitale continuativo;
- b) Minimo vitale di inserimento;
- c) Intervento economico finalizzato.

Art. 7 - Minimo vitale continuativo - descrizione

E' un intervento economico, rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell'intervento famiglie in cui tutti i componenti risultino:

1. Titolari di reddito inferiore ai parametri previsti dal Regolamento quale “minimo vitale” (vedasi art.5).
2. Non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal Regolamento quale “minimo vitale” (vedasi art. 5) causa:

¹ Importo adeguato per l'anno 2005 con deliberazione G.C. n. 416/2006.

² Importo adeguato per l'anno 2007 con deliberazione G.C. n. 569/2007.

³ Importo adeguato per l'anno 2008 con deliberazione G.C. n. 660/2008.

⁴ Importo adeguato per l'anno 2009 con deliberazione G.C. n. 500/2009.

⁵ Importo adeguato per l'anno 2013 con deliberazione G.C. n. 105/2013.

- a) età di norma pari o superiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini;
- b) invalidità superiore al 75% o stato di salute psicofisico invalidante, idoneamente documentati;

Art. 8 - Minimo vitale continuativo - disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui agli artt.2 e 7;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. situazione reddituale entro i parametri definiti all'art. 5 .

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e verrà corrisposto mensilmente. Può essere riproposto previa verifica del piano individualizzato di assistenza (art. 4).

L'erogazione del minimo vitale continuativo è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 9 (minimo vitale di inserimento) e, qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, con quanto previsto all'art. 13 (Prestito sociale).

Art. 9 - Minimo vitale di inserimento - descrizione

E' l'intervento economico previsto per le persone sole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 4), ove il "piano individualizzato di assistenza" sarà orientato, fra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il Servizio Sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento.

Si considerano di norma non in grado di sostenere un'attività lavorativa componenti il nucleo, abituali percettori di reddito che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

1. perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto;
2. presenza di patologie psicofisiche che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
3. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 4 mesi successivi al parto.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione

del “piano individualizzato di assistenza” saranno concordati con le persone coinvolte. Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha facoltà di redigerne un testo che verrà sottoscritto dagli interessati. Essi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi.

Art. 10 - Minimo vitale di inserimento - disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti agli artt.2 e 9;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. situazione reddituale entro i parametri di accesso;
4. il singolo o i membri della famiglia potenziali percettori di reddito siano iscritti alle apposite liste del Centro provinciale per l'impiego.

La durata massima del minimo vitale di inserimento è di mesi 4.

L'intervento può essere riproposto una sola volta nel corso di un anno solare e solo qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal “piano individualizzato di assistenza”. I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del medico di famiglia.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

1. rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento;
2. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
3. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
4. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del “piano individualizzato di assistenza” in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

L'erogazione del minimo vitale di inserimento è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 7 (minimo vitale continuativo) e, qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, con quanto previsto all'art.13 (Prestito sociale).

Art. 11 - Intervento economico finalizzato

L'Intervento Economico Finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

L'Intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti all'art. 2 ;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. situazione reddituale entro i parametri definiti all'art. 5.

L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare la somma annua

massima di € 600; in via straordinaria l'importo annuale potrà raggiungere il valore massimo di €1.500⁶ ⁷ da erogarsi in una o più soluzioni. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

1. bollette luce, acqua, gas di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
2. spese per trasloco;
3. arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti;
4. spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
5. spese per acquisto farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
6. tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
7. spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista;
8. spese per tariffa igiene ambientale (ex tassa asporto rifiuti);
9. spese per funerali; è fatta salva l'operatività del competente Ufficio cimiteriale relativamente al c.d. funerale gratuito;
10. pronta accoglienza convenzionata. La permanenza potrà avere durata massima di 20 giorni.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

Art. 12 - Budget

A ciascun ufficio afferente al Settore Servizi Sociali, autorizzato a erogare prestazioni in denaro, è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del bilancio di previsione del Settore Servizi Sociali e delle esigenze espresse dall'ambito territoriale di competenza. I Funzionari Responsabili di CST, l'Ufficio di Coordinamento CCSSTT, così come i Funzionari Responsabili di altri Servizi sono tenuti, ciascuno per la parte di competenza, al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto mensile dell'andamento della spesa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse assegnate.

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio del Settore Servizi Sociali viene inoltre definito

⁶ importo adeguato con deliberazione di G.C. n. 569 del 25/09/2007

⁷ importo adeguato con deliberazione di G.C. n. 500 del 21/07/2009

un fondo assegnabile ai CCSSTT per fronteggiare esigenze eccezionali, non preventivabili, nell'ambito del Regolamento.

CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 13 - Prestito sociale

L'Amministrazione comunale in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, concede prestiti a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Può essere concesso alle famiglie ove i redditi siano inferiori ai parametri indicati all'art. 5 ed in via eccezionale e per documentati motivi, anche a famiglie con livello ISEE superiore fino al 30%.

Requisiti

1. Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente da almeno un anno;
2. Avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. Essere assegnatari di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali;
4. Non avere richieste di prestiti in corso presso altri Enti;
5. Non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi;

Condizioni

- importo massimo erogabile comunque entro il credito vantato dal richiedente;
- totale restituzione del prestito. La somma pari all'importo anticipato verrà versata al Comune di Padova direttamente dall'ente erogatore, previa autorizzazione ad agire in tal senso da parte del beneficiario;
- stipula di apposito contratto.

Il prestito viene corrisposto in rate mensili.

I prestiti verranno concessi dal Dirigente del Settore Servizi Sociali fino ad esaurimento dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura dell'Assistente sociale e del Funzionario di riferimento.

Art. 14 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale istituisce appositi servizi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti e il privato sociale. Inoltre il Comune attiva inserimenti occupazionali e tirocini presso Associazioni, Cooperative, ecc

convenzionati, con l'erogazione di un contributo in relazione all'attività svolta.

• **Condizioni di accesso:**

1. Requisiti all'art. 2 ;
2. Avvio del percorso di cui all'art. 4, i “progetti personalizzati” terranno conto delle attitudini, capacità e condizioni fisiche dell'interessato;
3. Situazione reddituale entro i parametri definiti all'art. 5.

Art. 15 - Interventi per facilitare la ricerca di alloggi

I servizi sociali e l'Ufficio Casa del Comune collaborano in modo strutturato per definire ogni intesa per il superamento delle situazioni relative alla emergenza abitativa e alla assegnazione di alloggi ai soggetti in carico ai servizi.

CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Il Servizio Sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla “presa in carico” (art. 4), con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione , come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dall'Ufficio di Settore individuato dal Dirigente.

Art. 17 - Azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 C.P. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

Nell'ambito di quanto descritto all'art. 4, il cittadino presenterà domanda tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Padova. Il servizio sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande.

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'Assistente Sociale, ai sensi delle disposizioni che precedono e dopo attento esame delle risorse disponibili, tenendo conto delle buone prassi in essere nel Settore.

L'istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione prevista per ogni prestazione. Ove previste le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione del servizio sociale competente in relazione alla tipologia di intervento. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Padova (es: SERT e CSM) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il servizio sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta dall'Assistente sociale competente al caso e dal Funzionario del CST o di riferimento.

L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria.

Il Funzionario CST o di riferimento cura la trasmissione della decisione agli interessati e ai vari uffici.

Il servizio sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

- di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore;
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

L'Ufficio di coordinamento dei CCSSTT cura la gestione e l'aggiornamento di una banca dati interna relativa alla messa in rete dei servizi per la programmazione della attività e l'erogazione delle prestazioni.

L'Ufficio di coordinamento:

1. incentiva ogni collaborazione tra gli uffici del Settore competenti ad erogare prestazioni e fra altri uffici della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'aggiornamento e alla messa in rete delle banche dati;
2. cura l'aggiornamento della modulistica di riferimento che deve essere uniforme nei diversi uffici del Settore;
3. attiva le procedure di concerto con altri uffici del Settore per dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15;

4. tiene il monitoraggio delle erogazioni effettuate;
5. effettua controlli con riguardo all'istruttoria e agli importi delle erogazioni economiche per verificare l'omogeneità e l'imparzialità delle procedure;
6. elabora indicatori e raccoglie dati relativi ai bisogni sociali emergenti e alle erogazioni effettuate da mettere a disposizione per orientare la programmazione dei servizi ed ottemperare alle richieste informative che pervengono da altri Enti (es: Regione Veneto..).

Il Dirigente del Settore provvede alla piena applicazione del Regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

Art. 19 - Rivalutazione importi

Gli importi fissati agli artt. 5, 11 e 13 vengono riconsiderati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, almeno una volta all'anno, tenuto anche conto del necessario periodo di sperimentazione.

Art. 20 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO.

ALLEGATO ART. 5.

La soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere ai contributi del presente regolamento viene individuata, per il 2004, pari a €5.360,00 annui pari a €446,67 mensili (pensione minima INPS ripartita per 12 mesi).

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sottodescritto:

- definire il **fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE** (Indicatore della Situazione Economica) che si ottiene dalla soglia ISEE (€5.360,00) moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- calcolare l'**importo massimo erogabile** ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il **valore ISE certificato dal soggetto richiedente**;
- **sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese di assistenza documentate.**

Il risultato delle operazioni è l'**importo effettivamente erogabile**.

Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12).

Schema di riferimento per il calcolo

| LIVELLO di ISEE per l'Accesso €5.360,00 | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----------------------------|---|--|---|---|---|
| Determinazione del contributo: | | | | | | | | |
| Calcolo del Fabbisogno economico del nucleo | | | | Calcolo del contributo erogabile | | | | |
| Componenti il nucleo | Parametro nucleo | Minimo Vitale annuo in € | Minimo Vitale mensile in € | ISE certificazione dell'utente | Importo MASSIMO erogabile | Altre entrate del nucleo | Spese per assistenza documentate | Importo effettivamente erogabile |
| 1 | 1 | 5.360,00 | 446,67 | Si riporta il valore della certificazione ISE dell'Utente | Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato | Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti | Elencare gli importi effettivamente spesi per assistenza ai componenti nucleo | Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza |
| 2 | 1,57 | 8.415,20 | 701,27 | | | | | |
| 3 | 2,04 | 10.934,40 | 911,20 | | | | | |
| 4 | 2,46 | 13.185,60 | 1.098,80 | | | | | |
| 5 | 2,85 | 15.276,00 | 1.273,00 | | | | | |
| ev.altro parametro | | | | | | | | |
| Parametro ISEE nucleo: | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • per ogni ulteriore componente + 0,35 • per presenza Handicap o invalidità 66% + 0,5 per situazione • assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2 • entrambe i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2 | | | | | | | | |
| Integrazione contributo erogabile: | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • in caso di anziano solo con più di 65 anni aumento del 10% del contributo effettivamente erogabile • in caso di due anziani soli con più di 65 anni aumento del 5% del contributo effettivamente erogabile | | | | | | | | |

N.B.: GLI IMPORTI INDICATI IN ALLEGATO ART. 5 SONO RIVALUTATI ANNUALMENTE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 12/03/2013, ESECUTIVA, GLI IMPORTI SONO STATI COSI' DETERMINATI CON DECORRENZA 01/04/2013

| LIVELLO DI ISEE per l'accesso €6.500,00 | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|
| Determinazione del contributo: | | | | | | | | |
| Calcolo del fabbisogno economico del nucleo | | | | Calcolo del contributo economico | | | | |
| Componenti nucleo | Parametro nucleo | Minimo Vitale massimo annuo in € | Minimo Vitale mensile massimo in € | ISE certificazione dell'utente | Importo MASSIMO erogabile | Altre entrate del nucleo | Spese per assistenza documentate | Importo effettivamente erogabile |
| 1 | 1 | 6.500,00 | 542,00 | Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente | Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato | Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti | Elencare gli importi effettivamente spesi per assistenza ai componenti del nucleo | Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza |
| 2 | 1,57 | 10.205,00 | 850,42 | | | | | |
| 3 | 2,04 | 13.260,00 | 1.105,00 | | | | | |
| 4 | 2,46 | 15.990,00 | 1.332,50 | | | | | |
| 5 | 2,85 | 18.525,00 | 1.543,75 | | | | | |
| Ev. altro parametro | | | | | | | | |
| Parametro ISEE nucleo: <ul style="list-style-type: none"> • per ogni ulteriore componente + 0,35 • per presenza handicap o invalidità 66% + 0,5 per situazione • assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2 • entrambi i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2 | | | | | | | | |
| Integrazione contributo erogabile: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di anziano solo con più di 65 anni aumento del 10% del contributo effettivamente erogabile • in caso di due anziani soli con più di 65 anni aumento del 5% del contributo effettivamente erogabile | | | | | | | | |

NB: sono state arrotondate per eccesso le frazioni superiori a 0,5. Si precisa che, entro i limiti massimi riportati in tabella, compete alla valutazione del Servizio Sociale la quantificazione dell'importo ritenuto congruo in rapporto alle contingenti esigenze del richiedente.